



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1999

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione "Bando per la concessione di contributi per la gestione di Comunità di accoglienza per adulti e di interventi di Abitare accompagnato adulti ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027". (Euro 12.092.500,00, di cui 210.000,00 a valere sull'Avviso 1/2022 PNRR - Linea di investimento 1.3.1 Missione 5 componente 2 "Povertà estrema. Housing temporaneo", CUP n. C44H22000080006).

Il giorno **04 Novembre 2022** ad ore **12:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in dettaglio dalle “Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020.

I servizi afferenti all’Area Adulti, rientranti nell’aggregazione funzionale residenziali, quali in particolare la Comunità di Accoglienza per adulti, di seguito Comunità, e il servizio di Abitare accompagnato per adulti, di seguito Abitare accompagnato, (come denominati rispettivamente nelle schede 2.4 e 2.5 del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo), rientrano tra i servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per i quali è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359/2021, lo strumento del contributo.

Al riguardo l’**Allegato 1** al presente provvedimento riporta le “*Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte rientranti nell’aggregazione funzionale area adulta - ambito residenziale*”, che integrano, relativamente ai servizi in oggetto, le precedenti “*Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione (Bassa soglia)*”, di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta provinciale n. 1580/2020.

Dall’analisi del contesto e delle caratteristiche delle Comunità residenziali per adulti e dei servizi di Abitare accompagnato per adulti, svolta secondo quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”, contenute nell’Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, il cui esito è riportato nell’**Allegato 2** alla presente deliberazione recante “*Schema pianificazione affidamenti*”, è emerso che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo al loro affidamento/finanziamento è costituito dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, ai soggetti selezionati secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Come previsto dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che gli interventi afferenti all’ambito degli adulti in condizioni di fragilità siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate nell’**Allegato 3** alla presente deliberazione, contenente uno specifico approfondimento predisposto sulla base di esempi e modelli realizzati, su altri interventi similari, con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell’Università di Trento dalla stessa individuati nell’ambito del Progetto di accompagnamento all’implementazione del sistema di affidamento dei servizi sociali, di cui al punto 5.1.8 dell’Accordo di programma da ultimo aggiornato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 del 22 dicembre 2020 e successive modifiche.

Il comma 1 dell'art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L'Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" siano da intendersi "tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all'art. 33". Le Comunità e gli interventi di Abitare accompagnato rientrano tra gli interventi del Capo V della l.p. 13/2007 e in particolare tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all'art. 34, comma 2, lett. b).

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento sia delle Comunità che per gli interventi di Abitare accompagnato, lo strumento del contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta dei relativi destinatari, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Per eventuali ulteriori strutture eccedenti a quelle affidate ai sensi del presente provvedimento, da adibire in caso di bisogno alle tipologie di servizio in oggetto, si propone di utilizzare lo strumento dell'"Accreditamento aperto", ovvero quella forma di finanziamento e gestione caratterizzata dalla corresponsione di tariffe o voucher *ad personam*, come previsto dall'art. 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 e disciplinato nell'Allegato D alle citate Linee Guida sulle modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali approvate con deliberazione n. 174/2020, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale.

Di conseguenza, è necessario modificare parzialmente quanto previsto dalla citata deliberazione n. 359/2021, aggiungendo nella tabella n. 2 a pag. 4 dopo la parola "contributo" le parole "e/o accreditamento aperto" e rinviando ad un successivo provvedimento della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'attivazione della relativa procedura di finanziamento mediante lo strumento dell'Accreditamento aperto, qualora necessario.

Si propone dunque di approvare l'**Allegato 4** al presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI E DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027".

Il Bando descrive puntualmente le tipologie di servizio e individua, tra il resto, i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti (esplosi nell'**Allegato 4.1** al Bando), le informazioni sulla presentazione della domanda e sul procedimento, gli obblighi di servizio da porre a carico dei Soggetti Gestori selezionati, le spese ammissibili a contributo, la relativa rendicontazione e liquidazione.

Tenuto conto dell'esperienza maturata nel coordinamento del servizio, nonché del fabbisogno di copertura e del budget disponibile, la Provincia tramite il presente provvedimento seleziona e finanzia la gestione di:

- a) **Comunità di accoglienza per adulti** per complessivi 80 posti presso strutture in propria disponibilità, con capienza dai 16 ai 30 posti, gestiti da 4 Soggetti Gestori.
- b) Interventi di **Abitare accompagnato per adulti**, suddivisi nelle seguenti sottotipologie:

- interventi di **Abitare accompagnato ad alta protezione** per complessivi 105 posti gestiti da 2 Soggetti Gestori presso alloggi in propria disponibilità con capienza massima di 8 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione;
- interventi di **Abitare accompagnato a bassa protezione** per complessivi 35 posti presso alloggi in disponibilità di un unico Soggetto Gestore, con capienza massima di 8 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione;
- interventi di **Housing temporaneo** per complessivi 19 posti, di cui 4 posti collegati anche alle dimissioni protette da svolgersi a Trento presso la struttura con sede in via Lavisotto (p. ed. 4913 C.C. Trento), messa in disponibilità dalla Provincia, gestiti da un unico Soggetto Gestore e rientrante tra le azioni finanziate dal PNRR missione 5 componente 2 - Linea di attività 1.3.1 Missione 5 componente 2 “*Povertà estrema. Housing temporaneo*”.

Il Soggetto Gestore con il maggior numero di posti nell’ambito degli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, realizzerà anche un’attività di sportello rivolto al target di riferimento del Bando oggetto di questo provvedimento, con una funzione complementare di sostegno all’autonomia, di orientamento e segretariato sociale per l’accesso ai servizi e alla casa. Tale attività di sportello, che dovrà rispettare i requisiti previsti dalla scheda 6.1 del Catalogo, è stata inserita in questo Bando (e non nello specifico bando dedicato a Progetti riconducibili ai servizi di Sportello sociale e ai Servizi territoriali di livello provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1747 del 30 settembre 2022) in quanto strettamente collegata e integrata con i servizi relativi all’aggregazione funzionale area età adulta/ambito residenziale, oggetto di questo provvedimento.

Ogni organizzazione interessata, purché provvista di adeguati requisiti, potrà partecipare alla procedura presentando una proposta progettuale per la concessione dei contributi limitatamente alla gestione di una sola Comunità e/o indicando il numero di progetti di Abitare accompagnato che intende realizzare e/o la proposta di gestione relativa all’intervento di Housing temporaneo presso la struttura di cui alla precedente lettera b), nei limiti e alle condizioni previste dal Bando (v. *infra*).

Con riferimento alla gestione delle Comunità si intende favorire un approccio allo svolgimento delle attività il più possibile peculiare nelle modalità organizzative e di intervento di ciascuna struttura, al fine di poter realizzare percorsi modulabili e flessibili alle esigenze dei destinatari (es. localizzazione geografica, esigenze di tutela, composizione dei gruppi, approccio di intervento, modello comunitario ecc...).

Tenuto conto della finalità primaria di sostegno all’autonomia dei beneficiari, il ricorso a più soggetti favorisce la partecipazione e il contributo proattivo degli Enti di piccole e medie dimensioni, tramite la valorizzazione di reti di sussidiarietà e una migliore copertura territoriale.

Con riferimento all’intervento di Housing temporaneo da svolgersi a Trento, di cui alla lettera b) si precisa che lo stesso è oggetto anche di uno specifico finanziamento ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui alla linea di investimento 1.3.1 Missione 5 componente 2 “*Povertà estrema. Housing temporaneo*”, consistente in una quota destinata alla riqualificazione, mediante investimenti per l’allestimento degli alloggi all’interno dell’immobile messo in disponibilità da parte della Provincia. Oltre alla quota legata all’investimento è prevista una quota di finanziamento per la gestione del servizio pari ad Euro 210.000,00 entro la durata del PNRR, che concorre al finanziamento complessivo della gestione di cui alla lettera b) indicata.

Quale ulteriore allegato al Bando (**Allegato 4.2**) si propone di approvare uno schema provvisorio di convenzione, la cui stipula è da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell’art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione

ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico di ciascun soggetto selezionato - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso -, gli impegni della Provincia, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal Bando. Tale schema disciplina, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente tramite una co-progettazione con i soggetti gestori. Altri contenuti potranno essere individuati dalla dirigente della struttura provinciale competente al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare i progetti presentati dai soggetti assegnatari, in sede di partecipazione alla procedura.

La maggiorazione del contributo annuale eventualmente derivante dalla revisione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Tra gli obblighi a carico degli assegnatari del contributo figura l'applicazione, per analogia, laddove si presentasse l'ipotesi di una successione nella gestione di una Comunità e/o di progetti di Abitare accompagnato, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che *"in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016"*. Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione delle particolari tipologie di servizi di accoglienza, anche nell'emergenza, a supporto delle persone accolte. La prestazione professionale richiesta è esercitata infatti in un contesto di alta variabilità e fluidità, che richiede autorevolezza e padronanza nella relazione di aiuto, le quali possono essere favorevolmente supportate dall'esperienza maturata.

Il contributo è riferito ad un periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027, per un massimo di spesa complessiva prevista di euro 12.092.500,00=, che potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei servizi. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento è mantenuta, per lo più, l'entità delle risorse attualmente impiegate per funzioni analoghe svolte da enti del terzo settore nelle gestioni precedenti, verificata in termini generali la congruità complessiva con i criteri relativi ai costi dei servizi individuati ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022.

Al fine di favorire l'applicazione omogenea dei parametri all'interno delle differenti modalità di finanziamento dei servizi socio-assistenziali, i medesimi criteri sono inoltre adottati, laddove coerenti, per la fissazione di massimali di alcune voci di spesa ammesse a rendicontazione.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'adozione della modulistica necessaria per le richieste di contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione delle graduatorie e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione

degli schemi definitivi di Convenzione nelle modalità sopra evidenziate e specificate nel Bando, nonché la stipula delle stesse con ciascun soggetto selezionato. Si propone altresì di demandare alla medesima dirigente la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con ciascun soggetto selezionato.

Si propone, infine, di autorizzare l'avvio delle attività, al fine di garantire la continuità dei servizi, anche nelle more della stipula delle convenzioni.

Sussistendo un'effettiva urgenza e necessità di provvede al fine di non creare una discontinuità nella gestione dei servizi nella gestione dei servizi da finanziare tramite lo stesso, e considerata la scadenza del 31 dicembre 2022 prevista dall'art. 27 della l.p. 3/2020 - quale termine per la conclusione delle procedure di affidamento di servizi socio-assistenziali attualmente in regime transitorio - si propone che la presente proposta di deliberazione sia sottoposta alla Giunta provinciale fuori ordine del giorno, prescindendo dal rispetto della procedura di esame preventivo dell'atto da parte delle strutture competenti, che sarà svolta successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ai sensi del punto 3 dei "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento", approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il decreto legislativo n. 159 del 2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- vista la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espressi in premessa, l'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, recante le "*Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte rientranti nell'aggregazione funzionale area adulta - ambito residenziale*";
2. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 2 e 3 recanti rispettivamente "*Schema pianificazione affidamenti*" e "*Qualifica degli interventi "Comunità di accoglienza per adulti" e "Abitare accompagnato per adulti" quali servizi di natura non economica*" costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione,

- quale strumento per finanziare le Comunità di accoglienza per adulti e gli interventi di Abitare accompagnato per adulti, il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007;
3. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
 4. di approvare il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI E DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13. Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027" contenuto nell'Allegato 4, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti contenuti nell'Allegato 4.1 al Bando, lo schema provvisorio di "Convenzione per la gestione della Comunità di accoglienza per adulti e interventi di Abitare accompagnato per adulti" contenuto nell'Allegato 4.2 al Bando, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 5. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione dei servizi di cui al precedente punto 4, è pari ad Euro 12.092.500,00= ed è riferito ad un periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei servizi;
 6. di prenotare la spesa di Euro 12.092.500,00=, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 1.996.225,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 70.000,00= sul capitolo 402047 dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 2.348.500,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 70.000,00= sul capitolo 402047 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 2.348.500,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 70.000,00= sul capitolo 402047 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 2.418.500,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2026;
 - Euro 2.418.500,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 352.275,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028;
 7. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione degli schemi definitivi di Convenzione;
 8. di demandare alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la sottoscrizione delle Convenzioni con ognuno dei soggetti selezionati e la sottoscrizione con gli stessi dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;
 9. di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, finanziata con risorse provinciali, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;

10. di dare atto che il Codice Unico Progetto, acquisito dalla Provincia Autonoma di Trento per il progetto relativo alla linea di sub-investimento 1.3.1 Missione 5 componente 2 - Povertà estrema - Housing temporaneo a valere sul PNRR è il seguente: C44H22000080006;
11. di rinviare a successivo provvedimento, da adottare contestualmente all'impegno, l'accertamento delle risorse relative al PNRR sul capitolo di entrata 319980 degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;
12. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
13. di autorizzare l'avvio delle attività, al fine di garantire la continuità dei servizi, anche nelle more della stipula della convenzione;
14. di disporre la pubblicazione del Bando di cui al precedente punto 4 sul sito web: www.trentinosociale.provincia.tn.it.
15. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021, aggiungendo nella tabella n. 2 a pag. 4 dopo la parola "contributo" le parole "e/o accreditamento aperto" cui è possibile ricorrere per eventuali fabbisogni di ulteriori strutture da adibire in caso di bisogno alle tipologie di servizio in oggetto e rinviando ad un successivo provvedimento della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'attivazione della relativa procedura.

Adunanza chiusa ad ore 14:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 3

003 Allegato 4

004 Allegato 4.1

005 Allegato 4.2

006 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato 1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

LINEE DI INTERVENTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIVOLTI A PERSONE ADULTE RIENTRANTI NELL'AGGREGAZIONE FUNZIONALE AREA ETÀ ADULTA - AMBITO RESIDENZIALE

<i>1. Premessa</i>

Le presenti Linee di Intervento, relativamente all'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale, di cui al Catalogo per i servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173/2020, di seguito Catalogo, integrano le precedenti "*Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione (Bassa soglia)*", di cui all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta provinciale n. 1580/2020.

All'interno del sistema di qualità introdotto dal nuovo modello di accreditamento dei servizi socio-assistenziali, si stanno completando i procedimenti per l'affidamento e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali rientranti tra le competenze di livello provinciale, e che ricomprendono anche gli interventi di cui alle presenti *Linee di intervento*. Considerato il carattere strategico della filiera dei servizi per il sostegno abitativo e per l'autonomia delle persone adulte in condizione di vulnerabilità socio-economica, risulta necessario garantire lo sviluppo di opportunità integrate sul territorio provinciale che possano anche favorire, in un'ottica di filiera, interconnessioni tra differenti contesti di supporto in base al bisogno delle persone coinvolte.

La finalità del documento va in questa direzione: fornire un quadro di riferimento e ulteriore specificazione rispetto a quanto indicato nel Catalogo per l'implementazione dei servizi, tenuto conto anche dell'articolazione delle opportunità derivanti dal PNRR e dagli altri fondi ministeriali.

Il contesto delineato potrà inoltre essere assunto dalla Provincia al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei Soggetti gestori nell'esercizio di funzioni comuni di programmazione, coordinamento e gestione degli interventi.

2. Interventi residenziali per adulti: finalità, destinatari e tipologie di intervento

In ambito socio-assistenziale i servizi afferenti all'Area Età adulta di tipo residenziale non mirano esclusivamente a rispondere ad un bisogno abitativo, bensì hanno la **finalità** primaria di sostenere la persona nello sviluppo di una condizione di autonomia.

In questo senso, il progetto di accoglienza a favore della persona, assume la dimensione dell'Abitare quale contesto e strumento privilegiato di supporto, cura, orientamento e perseguimento progressivo di condizioni di crescente autonomia.

L'accoglienza residenziale è dunque di carattere temporaneo, ad eccezione dell'Housing first che può realizzarsi in via permanente, e sempre correlata ad un'accoglienza di volto all'acquisizione di competenze, condizioni e abilità, anche tramite funzioni di accompagnamento per il loro mantenimento e per l'accesso alla casa.

I **destinatari** degli interventi sono persone adulte e/o nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e disagio abitativo, a rischio di isolamento e/o emarginazione, con difficoltà nel fronteggiamento autonomo delle esigenze personali e familiari, per le quali si rende necessaria la presa in carico da parte dei servizi.

La condizione di vulnerabilità può essere determinata da molteplici fattori quali: instabilità di reddito, precarietà occupazionale, fragilità familiare e sociale, presenza processi di marginalità e impoverimento, carenza supporto sociale, presenza di condizioni di bisogno e di cura sanitaria o assistenziale, stati di dipendenza ecc...

Le **tipologie di intervento** afferenti all'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale si differenziano per lo più nelle modalità di accoglienza e nell'intensità di supporto educativo.

Le forme di Abitare propongono inoltre differenti metodologie e approcci di intervento (es. inserimenti comunitari, progetti in coabitazione, progetti individuali e/o housing first...) che facilitano la progettazione variabile delle risposte, tenuto conto delle condizioni di bisogno dei beneficiari.

La prospettiva di intervento è sostenuta dall'elaborazione per ciascuna persona che accede agli interventi residenziali, di un progetto di accoglienza personalizzato, articolato attraverso una forte integrazione con i servizi territoriali. Il coinvolgimento attivo dei destinatari e la connessione con i servizi costituiscono gli elementi centrali del percorso, al fine di predisporre efficaci condizioni per la progressiva autonomia.

A fini esemplificativi e di ricognizione complessiva, il riquadro che segue riporta in forma sintetica i servizi di competenza provinciale afferenti all'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale, con l'indicazione delle forme di finanziamento attivate alla data del presente documento.

Aggregazione funzionale
AREA ETA' ADULTA - AMBITO RESIDENZIALE

	TIPOLOGIA SERVIZIO	Descrizione e forma di finanziamento
1	Abitare accompagnato per adulti Scheda 2.1 Catalogo Rientra nella tipologia anche l'intervento di "Housing temporaneo" PNRR	<u>Descrizione servizio</u> Servizio residenziale per persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità, che necessitano di sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'accoglienza, di norma di durata non superiore ai 24 mesi, comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con i servizi e le figure formali e informali di riferimento. (*) <u>Finanziamento</u> Bando contributi ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, comprensivo della quota PNRR Missione 5 prevista per la Linea di attività 1.3.2, di cui al presente provvedimento e ricorso all'Accreditamento libero per ulteriori fabbisogni.
2	Comunità di accoglienza per adulti Scheda 2.4 Catalogo	<u>Descrizione servizio</u> Servizio residenziale comunitario per adulti fragili, con difficoltà di inclusione nel contesto per la loro condizione. Il progetto di accoglienza, di norma di durata non superiore ai 24 mesi, è finalizzato all'acquisizione e/o al recupero dell'autonomia personale e ad un graduale inserimento e/o reinserimento sociale. L'accoglienza comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con i servizi e le figure formali e informali di riferimento. <u>Finanziamento</u> Bando contributi ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, di cui al presente provvedimento e ricorso all'Accreditamento libero per ulteriori fabbisogni .
3	Housing first Scheda 2.2 Catalogo	<u>Descrizione servizio</u> Servizio rivolto a persone adulte o nuclei familiari con disagio multifattoriale, in particolare persone senza dimora che vivono una situazione di grave emarginazione per i quali l'entrata diretta in un'abitazione stabile, sicura e confortevole rappresenta il primo passo per progredire verso un percorso di inclusione sociale e benessere. L'accompagnamento nell'housing first è centrato sul sostegno all'abitare, sulla promozione ed il supporto alla salute e al benessere e attuato sviluppando legami sociali e integrazione all'interno della comunità. <u>Finanziamento</u> Avviso 4/2016 Pon e Poc Inclusione, PO I Fead.
4	Centro accoglienza notturno Scheda 2.5 Catalogo La tipologia comprende: <ul style="list-style-type: none"> ● Dormitorio permanente integrato; ● Dormitorio permanente; ● Dormitorio invernale; ● Casa comunitaria; ● Casa comunitaria integrata. 	<u>Descrizione servizio</u> Vd. Catalogo e DGP 1580/2022 (Bando e Linee di intervento). <u>Finanziamento</u> Per le 3 tipologie di Dormitorio: Bando contributi ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, di cui alla deliberazione n. 1580/2022; Per le 2 tipologie di Casa comunitaria: Bando contributi ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, in corso di approvazione.
5	Casa rifugio Scheda 2.3 Catalogo	<u>Descrizione servizio</u> Vd. Catalogo e DGP 1545/2021. <u>Finanziamento</u> Bando contributi ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1545/2021.

(*) Si specifica che l'intervento di *Abitare accompagnato adulti* non è una tipologia di servizio rientrante esclusivamente nelle competenze socio-assistenziali di livello provinciale, bensì attivabile anche da parte degli Enti locali per la rilevanza territoriale dell'intervento (con riferimento ai medesimi standard previsti dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali).

L'intervento di *Abitare accompagnato adulti* può inoltre prevedere al suo interno una variabilità riferita al presidio e all'intensità del supporto delle funzioni di accompagnamento rivolte ai beneficiari, in base al loro grado di autonomia e/o alla fase del progetto di accoglienza.

Entro il presidio indicato dal Catalogo, in questa prospettiva possono essere individuati i seguenti livelli:

- **Abitare Accompagnato ad alta protezione:** prevalentemente rivolto a persone o nuclei familiari con l'esigenza di acquisire e/o consolidare lo sviluppo di autonomie a livello personale, sociale, abitativo e lavorativo. L'accompagnamento all'intervento di Abitare accompagnato nei confronti dei beneficiari, o del gruppo in caso di coabitazione, è caratterizzato da una funzione di affiancamento, collaborazione e stimolo per l'acquisizione delle competenze necessarie e per lo svolgimento delle azioni previste dal progetto. La compartecipazione alla spesa può essere calibrata alle singole situazioni.
- **Abitare accompagnato a bassa protezione:** prevalentemente rivolto a persone o nuclei familiari con livelli maggiori di autonomia socio-economica e lavorativa rispetto ai destinatari della tipologia precedente. L'accompagnamento all'intervento di Abitare accompagnato nei confronti dei beneficiari, o del gruppo in caso di coabitazione, prevede un presidio minore ed è caratterizzato da una funzione di monitoraggio e di orientamento alla piena autonomia. Tenuto conto del grado di autonomia e della capacità economica delle persone accolte, è possibile prevedere una forma crescente di compartecipazione alla spesa.

3. Coordinamento con misure PNRR e Avvisi ministeriali

Nell'ambito dei servizi afferenti all'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale, rientra la Linea di Investimento 1.3 "**Housing temporaneo e stazioni di posta**" di cui all'Avviso 1/2022 relativo alla Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Linea di attività 1.3.1 Povertà estrema. Housing temporaneo.

La linea di attività *Povertà estrema - Housing first (1.3.1)* si sviluppa attraverso una progettualità di **Housing temporaneo** volta a proteggere e sostenere le persone in stato di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità estrema mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei in proprietà pubblica, da adibire a interventi di *Housing temporaneo*, corrispondenti alla tipologia *Abitare accompagnato per adulti* del Catalogo.

Si tratta di un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi, in cui la soluzione alloggiativa viene affiancata da un progetto di accoglienza volto all'attivazione delle risorse del singolo con l'obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse personali, per agevolare la fuoriuscita dal circuito dell'accoglienza.

Rientra nell'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale anche l'intervento di **Housing first**, previsto all'interno dell'**Avviso 4/2016 Pon e POC Inclusione, PO I Fead**, attuato in Provincia di Trento dal 2017, ed oggetto di rifinanziamento con decreto n. 391 del 4 novembre 2021 del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

L'Avviso ha permesso la sperimentazione del modello **Housing First** nell'ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità basata sull'inserimento diretto in appartamenti indipendenti di persone senza dimora, che ha evidenziato un'efficacia in materia di integrazione sociale e benessere delle persone inserite. Destinatari dell'intervento sono persone con esperienze di vita senza dimora croniche o ripetute, con complesse vulnerabilità sociali e con vari tentativi falliti di accoglienza alle spalle.

In sintesi, l'**Housing temporaneo** prevede progetti di accoglienza fino a 24 mesi di persone che necessitano di supporto e rafforzamento di risorse personali al fine di favorire percorso di autonomia mentre l'**Housing first** si caratterizza per l'inserimento stabile di persone croniche, con complesse vulnerabilità sociali, presso un alloggio, anche in forma di coabitazione, in via permanente.

4. Programmazione e coordinamento

Alla luce delle diverse tipologie di intervento afferenti all'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale che si differenziano nelle modalità di accoglienza e nell'approccio dell'intervento, considerata la necessità di una progettazione variabile, ma anche coordinata, delle risposte che tenga conto delle condizioni di bisogno dei beneficiari e delle caratteristiche dei contesti di accoglienza.

Si rende quindi auspicabile assicurare maggiore circolarità delle informazioni e favorire progressivamente una gestione coordinata degli ingressi, delle uscite e il monitoraggio delle accoglienze.

A questo scopo i Soggetti Gestori dei servizi afferenti all'Aggregazione funzionale area età adulta - ambito residenziale, saranno coinvolti, secondo modalità da definire congiuntamente, in gruppi provinciali di coordinamento per l'elaborazione e la progressiva adozione di modalità condivise relative alle seguenti funzioni:

- gestione degli ingressi, con valutazione sull'appropriatezza della richiesta e per l'individuazione della struttura maggiormente rispondente;
- elaborazione e adozione di strumenti di inserimento e verifica dei progetti di accoglienza, anche mediante strumenti tabellari di monitoraggio degli inserimenti e delle scadenze;
- elaborazione e adozione linee metodologiche e strumenti di osservazione e valutazione comuni, inclusi modelli per la valutazione degli esiti degli interventi realizzati;

- cura delle dimissioni e chiusure dei progetti;
- elaborazione condivisa del Piano per la formazione e del Piano di supervisione;
- programmazione azioni di promozione e/o partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con la finalità dei servizi attivati;
- approfondimento del fenomeno e collaborazione nell'individuazione di priorità e ambiti di possibile miglioramento.
- definizione criteri comuni per la determinazione delle forme di compartecipazione alla spesa, tramite il coinvolgimento dei Servizi sociali e dei Soggetti Gestori, in relazione alla capacità economica dei beneficiari;
- altre attività ritenute funzionali allo sviluppo e alla gestione degli interventi.

Trento, Ottobre 2022

Allegato 3

Qualifica degli interventi “Comunità di accoglienza per adulti” e “Abitare accompagnato per adulti” quali servizi di natura non economica

1. Descrizione del servizio

La “Comunità di accoglienza per adulti” (di seguito Comunità) e gli interventi di “Abitare accompagnato per adulti” sono servizi di accoglienza residenziale, aperti 7/7 giorni e h24, rivolti a persone adulte in condizione di vulnerabilità, di disagio o fragilità, che non sono in grado di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono, sotto il profilo psicologico, sociale ed economico. Sono pertanto persone ad alto rischio di isolamento e di emarginazione sociale. Tali interventi non sono rivolti a persone con disabilità, per le quali sono previste altre tipologie di accoglienza residenziale.

La Comunità e l’Abitare accompagnato propongono progetti di accoglienza finalizzati all’acquisizione/recupero dell’autonomia personale e ad un graduale inserimento/reinserimento sociale, in una logica di inclusione, che prevede il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).

La vita “comunitaria” all’interno delle Comunità e la vita “familiare” all’interno degli interventi di Abitare è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell’organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.

Per ogni utente è definito un progetto individualizzato finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma.

L’accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività.

L’accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale in seguito a un processo di valutazione che vede la partecipazione attiva dell’utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti. Successivamente l’équipe che ha in carico la situazione definisce con l’utente il Piano individualizzato, monitora nel tempo l’inserimento e predisponde le relazioni periodiche di verifica.

In alcune situazioni di urgenza o in presenza di problematiche specifiche l’accesso al servizio può aver luogo in forma diretta; in questi casi il percorso valutativo ha luogo successivamente all’accesso.

La durata di entrambi i servizi di norma non supera i 24 mesi, salvo deroghe motivate dalle specifiche esigenze evidenziate nel piano individualizzato.

Entrambi i servizi sono presidiati da educatori e operatori sociali, con una presenza variabile e flessibile, comunque idonea all’educazione e all’accompagnamento delle singole persone adulte presenti, sulla base dei progetti di accoglienza.

2. Tipologia di interventi

Le Comunità e gli interventi di Abitare accompagnato rientrano nella tipologia degli interventi “*interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare*” di cui all’art. 34 della l.p. 13/2007, ed in particolare in quelli di cui alla lett. b) del comma 2: “*servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell’ambito familiare*”.

Tali funzioni sono svolte da Enti del terzo settore storicamente attivi, per specifica mission e mediante il coinvolgimento di volontari e della cittadinanza oltre che degli stessi beneficiari, al contrasto all'emarginazione sociale e alla promozione dell'inclusione, in termini di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, come riconosciuto e valorizzato dall'art. 118 quarto comma della Costituzione italiana.

Tali interventi non sono volti a fornire una risposta ad una mera esigenza abitativa, ma all'accoglienza, alla cura e alla educazione della persona fragile nella sua totalità, ricreando attorno alla stessa la realtà e il clima di familiarità, valorizzando pienamente la persona stessa e rafforzando in tal modo le sue abilità sociali funzionali al proprio percorso di progressiva emancipazione, autonomia e inclusione.

3. Regime attuale di organizzazione del servizio

Attualmente la forma di finanziamento delle Comunità e degli interventi di Abitare accompagnato è a "a contributo", sulla base delle seguenti fonti normative:

- di quanto originariamente disposto dall'art. 7, secondo comma della Legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (*Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione*) che prevedeva che tra la Provincia le associazioni od altri organismi privati, i quali intendano partecipare all'attuazione delle finalità della legge, venissero stipulate apposite convenzioni anche a carattere pluriennale;
- di quanto disposto dalle "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate", approvate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 14 della l.p. 12 luglio 1991, n. 14 (v. da ultimo la n. 2422 del 9 ottobre 2009 e la n. 2879 del 27 novembre 2009, punto 5.9 del testo coordinato).

Tale modalità di finanziamento, a decorrere dal 2019, è stata prorogata e assoggettata al regime transitorio di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2215 e n. 2216 del 30 novembre 2018 e da ultimo, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base di quanto previsto all'art. 27 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Sulla base delle discipline sopra citate, tra la Provincia e le associazioni o altri organismi privati venivano quindi stipulate apposite convenzioni, anche a carattere pluriennale contenenti in particolare: a) la definizione del tipo di iniziativa che l'associazione (o altro organismo) si impegnava a realizzare; b) la durata dell'attività convenzionata e, se del caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa; c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato intendeva avvalersi e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti in relazione al tipo di attività; d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per quanto concerneva la partecipazione degli operatori, volontari o professionali, ad attività di formazione e aggiornamento professionale; e) le modalità attraverso le quali veniva garantito il collegamento dell'attività oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici, prevedendo eventualmente la presenza di operatori dipendenti dalla Provincia, presso le strutture private convenzionate; f) la definizione degli impegni assunti dalla Provincia in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità veniva commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonché in termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi, e di eventuale messa a disposizione di unità di personale; g) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato sull'attività svolta e sulla utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità di controllo da parte della Provincia.

I contributi sono erogati in misura non superiore alla copertura delle singole voci di spesa ammessa a contributo (non quindi in via forfettaria e senza la corresponsione di un utile), con il saldo a presentazione del consuntivo.

4. Revisione del sistema: qualificazione del servizio (SIEG – SINEG) per la corresponsione di contributi ai sensi dell'art. 36 bis della l.p. n. 13 del 2007

Come è noto, *prima facie*, il *discrimen* tra le i servizi di interesse generale a carattere economico o meno sembrerebbe identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia nell'offerta "di beni e servizi in un determinato mercato", quella non economica nello svolgimento di "attività che si pone fuori dal mercato".

Per identificare le caratteristiche relative alle attività non economiche si possono individuare tre criteri che debbono orientare gli interpreti e che possono essere utili per qualificare il caso in esame: il criterio del mercato potenziale, il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale e il criterio della mancanza di remunerazione del servizio.

Il criterio del mercato potenziale permette di valutare la rilevanza economica di un servizio tenendo conto della potenzialità di un mercato, analizzandone l'ubicazione, la dimensione, il bacino di utenza e le caratteristiche socio-culturali del territorio.

Il criterio dell'annullamento o assenza dell'alea imprenditoriale permette di escludere la rilevanza economica di un servizio in base a scelte organizzative dell'ente affidante (c.d. metodo), che predeterminerà ogni aspetto del servizio e delle modalità di svolgimento dell'attività del fornitore, riconoscendo allo stesso un importo pari solo al costo del servizio.

Il criterio della mancanza di remunerazione del servizio si basa sulla circostanza che la Commissione europea e la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia ritengono servizi suscettibili di essere qualificati come «attività economiche» tutte le prestazioni fornite normalmente dietro remunerazione/prezzo. La caratteristica essenziale della remunerazione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione di cui trattasi, a nulla rilevando la provenienza del corrispettivo, a sottolineare il carattere fondamentale dell'attività di impresa dato dalla realizzazione di utili per l'operatore nello svolgimento del servizio.

Per come sono strutturati ed organizzati ad oggi le Comunità e gli interventi di Abitare accompagnato e per come si intende strutturarli in futuro, si ritiene che non vi sia la presenza di un mercato potenziale. La presenza e lo sviluppo di un mercato richiederebbe infatti la presenza di un livello significativo di domanda per lo più "pagante" e che spontaneamente sia in grado di orientarsi in una pluralità di offerta di servizi non meramente abitativi. Per contro, l'inserimento di utenti presso queste strutture presuppone una presa in carico da parte dei servizi sociali, con il coinvolgimento di altri servizi e istituzioni presenti sul territorio, nonché un monitoraggio costante dei percorsi e dei piani personalizzati orientati al recupero dell'autonomia, nella misura possibile per ciascun utente.

Dal lato della domanda, i dati relativi allo storico paiono inoltre dimostrare che l'utenza (adulti con una pluralità di problematiche e situazioni di fragilità e vulnerabilità a grave rischio di emarginazione sociale) è per un verso molto esigua se paragonata non solo alla popolazione residente in Trentino, com'è evidente, ma, ad esempio, al fenomeno delle persone con disagio abitativo o che per altre esigenze ricorrono all'edilizia pubblica/agevolata: al 31 dicembre 2021 sono 9.233 gli alloggi gestiti dall'Istituto Trentino Edilizia Abitativa occupati da un numero di persone che, al 31 dicembre 2021, è stimato in 21.600. Per altro verso, l'utenza delle Comunità e dell'Abitare accompagnato risulta variabile e non prevedibile nei suoi numeri precisi, che dipendono dall'insorgere di problematiche specifiche e contingenti e dalle condizioni di effettiva adesione dei destinatari ai percorsi di accoglienza.

Il prospetto che segue riporta il numero degli alloggi destinati a Comunità o a interventi di Abitare accompagnato e i dati di frequenza degli stessi relativamente all'ultimo triennio.

Riguardo alla gestione di tali servizi negli ultimi anni non si è verificata la presenza di liste di attesa per l'accesso ai servizi abitativi, pur rilevando il carattere strategico dell'intervento in termini di efficacia per i destinatari, rendendo la domanda del servizio variabile e gestibile all'interno di un unico progetto complessivo.

PRESTAZIONE	2019	2020	2021
N° COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI	4	4	4
n° persone adulte accolte	186	188	194
N° ALLOGGI ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI	39	39	39
n° persone adulte accolte	164	134	137

L'accesso al servizio, come sopra evidenziato, risulta fortemente connesso all'invio da parte dei servizi, impegnati a sostenere e valorizzare la motivazione delle persone inserite, non sempre costante.

Non vi è nel mercato un'offerta complessivamente paragonabile a quella del servizio organizzato dal sistema pubblico. Il suo paragone più vicino potrebbe essere la messa a disposizione da parte di soggetti privati di alloggi a prezzo di mercato con l'organizzazione di un servizio di educazione, cura e sostegno alle capacità di autonomia delle persone accolte, in situazioni di emarginazione e fragilità, secondo piani individualizzati di intervento svolti da professionisti in campo educativo, sociale e psicologico.

Tuttavia, per le ragioni sopra evidenziate, in considerazione della necessaria interconnessione tra i servizi a vario titolo coinvolti nella presa in carico dei beneficiari, risulta centrale la titolarità pubblica (condivisa con gli Enti del Terzo settore per le motivazioni sopra evidenziate), per la prevalente funzione di tutela e promozione dei beneficiari, da realizzarsi mediante il coinvolgimento di enti del terzo settore con adeguate competenze anche in termini di solidarietà e sussidiarietà.

La tipologia di servizio riveste infatti una finalità di contrasto all'emarginazione, atta a sostenere anche processi di deistituzionalizzazione, che nella loro rilevanza territoriale richiedono azioni integrate tra i soggetti.

L'opzione di mercato inoltre non renderebbe possibile beneficiare delle ricadute e degli effetti resi possibili dal coinvolgimento delle reti di prossimità e volontariato, che si riconoscono nella matrice identitaria degli enti di terzo settore attivi nell'ambito dell'accoglienza.

L'ente pubblico affidante stabilirà il target dei destinatari, la particolare condizione di bisogno e il numero massimo dei possibili beneficiari, garantendo così l'etero-determinazione del SINEG e l'annullamento o l'assenza dell'alea imprenditoriale in capo al gestore privato.

Con la medesima logica, l'ente pubblico affidante predeterminerà i vincoli in merito alla disponibilità della struttura da adibire agli interventi e alle funzioni da richiedere all'ente gestore quali obblighi di servizio pubblico, considerato l'interesse pubblico di tutela garantito dal servizio a favore dei beneficiari.

Per evitare che siano lasciati margini di scelta all'attività imprenditoriale privata, il personale individuato e finanziato con i contributi pubblici sarà destinato esclusivamente al servizio e non sarà impiegato ad altri fini in caso di carenza di utenti. In altre parole, l'équipe si dedicherà agli utenti presenti anche se inferiori alla ricettività massima, rafforzando così il numero di educatori/operatori rispetto a quello degli utenti e agendo su interventi di miglioramento del servizio e sul potenziamento delle reti comunitarie di supporto.

Per evitare, infine, che il finanziamento concesso costituisca una remunerazione del servizio ai sensi del diritto europeo è necessario il contributo sarà commisurato alle spese documentabili e ai costi per lo svolgimento dell'attività così come etero-determinata dall'amministrazione senza che si produca alcun utile. Non essendoci una dinamica di mercato in essere, l'assenza di utile generata dal servizio determina un ulteriore elemento per escluderne, ad oggi, la natura economica.

Ciò consente di applicare l'art. 36 bis della l.p. n. 13/2007, sulla base dei criteri e delle modalità che andranno stabilite ai sensi del comma terzo del medesimo articolo, qualificando i contributi concessi come “non aiuti” ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA
DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI
ACCOGLIENZA PER ADULTI E DI INTERVENTI DI ABITARE
ACCOMPAGNATO PER ADULTI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS
DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13
Periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente bando, suddiviso in tre sezioni, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a totale copertura delle spese relative alla gestione, nell'ambito della provincia di Trento, dei seguenti servizi di livello provinciale:

- Sezione I: Comunità di accoglienza per adulti, di seguito Comunità;
- Sezione II: Interventi di Abitare accompagnato per adulti, di seguito Abitare accompagnato, suddiviso nelle seguenti sottotipologie:
 - a) **Abitare accompagnato ad alta protezione**;
 - b) **Abitare accompagnato a bassa protezione**;
 - c) **Housing temporaneo**, rientrante nella fattispecie dell'Abitare accompagnato ad alta protezione di cui alla lett. a), con risorse a valere sul PNRR Missione 5 Avviso 1/2022;
- Sezione III: Disciplina comune.

2. I servizi di cui alle Sezioni I e II sono disciplinati, negli standard minimi, dalle seguenti schede del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" vigente, di seguito Catalogo:

- a) scheda 2.4 per le Comunità;
- b) scheda 2.1 per l'Abitare accompagnato ad alta e a bassa protezione e per l'Housing temporaneo.

3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dal presente Bando agli artt. da 3 a 7 e da 9 a 13 con riferimento agli obblighi di servizio pubblico richiesti ai soggetti destinatari dei contributi.

4. In prima applicazione, per le Comunità e per l'Abitare accompagnato, sia ad alta protezione sia a bassa protezione, le strutture sono messe a disposizione dai Soggetti Gestori. Per l'Housing temporaneo la struttura è messa a disposizione dalla Provincia. La capienza e il fabbisogno sono indicati agli artt. 2 e 8.

5. La Sezione III contiene la disciplina comune alle Sezioni I e II, in particolare: l'individuazione del responsabile dei procedimenti, la durata e il budget complessivo, i requisiti e le forme di partecipazione, le spese ammissibili a contributo, la gestione del procedimento, le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, il concorso di finanziamenti sulle medesime attività, la variazione delle tipologie di intervento, informazioni e contatti.

SEZIONE I COMUNITA' DI ACCOGLIENZA PER ADULTI

Art. 2

Fabbisogno e struttura della Comunità

1. Per la tipologia di servizio Comunità il fabbisogno complessivo è di 80 posti per un massimo di 4 strutture, gestite da altrettanti Soggetti Gestori, con capienza dai 16 ai 30 posti. L'accoglienza può essere rivolta a persone di diverso genere, assicurando la separazione degli spazi residenziali in base agli stessi.

2. All'interno del medesimo progetto di servizio, nella ricettività complessiva di posti per ciascuna Comunità, al fine di sostenere percorsi di progressiva autonomia, possono rientrare anche posti presso alloggi di ridotte dimensioni con capienza massima di 4 posti, annessi alla Comunità o ad essa collegati.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 devono risultare in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale ed essere idonee allo svolgimento del Servizio.

4. Su richiesta della Provincia, entro il fabbisogno complessivo di cui al punto 1 e nel limite del contributo concesso, al fine di corrispondere ad eventuali condizioni di particolare vulnerabilità di persone afferenti all'ambito della bassa soglia, potranno essere destinati a tale scopo fino ad un massimo di 6 posti letto.

5. Su richiesta dei Servizi, in caso di necessità e urgenza e nel limite del contributo concesso, il Soggetto Gestore può accogliere ulteriori persone, oltre la ricettività definita in fase progettuale, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

Art. 3

Definizione e finalità delle Comunità di accoglienza per adulti

1. La Comunità di accoglienza per adulti è un servizio residenziale a carattere temporaneo rivolto a persone adulte in situazione di disagio o fragilità non in grado di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono, sotto il profilo psicologico, sociale ed economico.
2. Il progetto di accoglienza è finalizzato all'acquisizione/recupero dell'autonomia personale e ad un graduale inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, in una logica di inclusione, che prevede il coinvolgimento della comunità locale (famiglia, risorse e servizi del territorio).
3. La vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nella gestione dell'organizzazione delle attività quotidiane e al coinvolgimento nelle attività di relazione con le altre persone accolte.
4. Per ogni utente è definito un progetto di accoglienza finalizzato a promuovere le capacità di vita autonoma. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, anche tramite il coinvolgimento di volontari.

Art. 4

Destinatari del servizio di Comunità

1. Persone adulte, di età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di vulnerabilità sociale e/o di emarginazione sociale, che necessitano del recupero o del potenziamento delle proprie capacità di vita autonoma. In alcuni casi, in particolare per situazioni di emergenza, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età, dandone comunicazione motivata alla Provincia.
2. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

Art. 5

Modalità e tempi di attivazione e di dimissione del servizio di Comunità

1. L'inserimento delle persone in Comunità avviene di norma su invio del Servizio sociale territoriale, in seguito a un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti, tramite le seguenti fasi:

- a) richiesta di inserimento e presentazione della situazione al Soggetto Gestore della Comunità da parte del Servizio sociale territoriale ed invio di una relazione informativa;
 - b) riscontro di disponibilità all'accoglienza da parte del Soggetto Gestore della Comunità e incontro di conoscenza con la persona che sarà accolta;
 - c) definizione del progetto di accoglienza, a seguito di un accordo tra persona accolta, Soggetto Gestore, Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti.
2. In alcune situazioni di urgenza o in presenza di problematiche specifiche l'accesso al servizio può aver luogo in forma diretta; in questi casi il percorso valutativo ha luogo successivamente all'accesso.
3. Le modalità delle dimissioni sono definite nel progetto di accoglienza in accordo con la persona accolta, il Soggetto Gestore, il Servizio sociale competente ed eventuali altri soggetti coinvolti. Le dimissioni avvengono in seguito al perseguimento degli obiettivi individuati, per altre motivazioni, per autodimissione. La conclusione del progetto include idonee azioni di supporto e accompagnamento mirato all'autonomia, tenuto conto delle esigenze di supporto definite nel progetto e del mandato attivo in carico ai servizi.
4. Al fine di promuovere il percorso di sostegno e autonomia delle persone accolte, la durata dell'accoglienza non supera di norma i 24 mesi. L'eventuale permanenza oltre il limite deve essere documentata e motivata nel progetto di accoglienza e concordata con il Servizio sociale competente e con la Provincia.

Art. 6

Accoglienza presso la Comunità

1. Il progetto di accoglienza presso la Comunità si sviluppa nelle seguenti tre fasi distinte, articolate in base alla condizione delle singole situazioni:
 - a) FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA: riguarda il primo periodo di accoglienza, programmata o in via di urgenza, della persona, volta a garantire l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito di questa prima fase si avvia il processo di conoscenza, si effettua una prima osservazione della condizione della persona e si approfondiscono le problematiche che hanno portato all'intervento. In questa fase è prevista la definizione delle finalità del progetto di accoglienza. Il progetto individua gli interventi più adeguati da attivare e i relativi tempi di realizzazione.
 - b) PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del progetto di accoglienza tramite il coinvolgimento dei servizi coinvolti nella situazione, al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto.
 - c) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase prevede il termine del progetto di accoglienza, con il superamento della condizione di

difficoltà e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto in vista della dimissione, con il raccordo con i contesti individuati, e assicurando il collegamento con agenzie e servizi esterni in ambito lavorativo, abitativo ed educativo.

2. Le fasi di intervento si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento e lavoro con la comunità in cui il servizio è inserito) e attività dirette con le persone accolte.

Art. 7

Altri obblighi di servizio pubblico da assicurare per le Comunità

1. In riferimento alla gestione di Comunità i Soggetti Gestori dovranno assolvere i seguenti ulteriori obblighi minimi:

- a) presenza operatori professionali con orari flessibili compatibilmente con la presenza degli ospiti e con le attività svolte; il numero degli educatori/operatori che compongono l'équipe educativa è almeno di:
 - 1) 6 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 16 utenti accolti;
 - 2) 7 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 20 utenti accolti;
 - 3) 8 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 25 utenti accolti;
 - 4) 9 educatori/operatori sociali a 38 ore settimanali o equivalenti, fino a 30 utenti accolti;
- b) funzione di coordinamento per almeno il 5% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
- c) apertura continuativa 24 ore su 24 ore, tutti i giorni della settimana compresi i festivi;
- d) accoglienza della persona e realizzazione di quanto previsto dal progetto di accoglienza;
- e) fornitura biancheria letto/bagno e prodotti per l'igiene personale;
- f) somministrazione pranzo e cena;
- g) presidio notturno con operatore e/o tramite il supporto di volontari o utenti esperti;
- h) orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- i) attività di sostegno e accompagnamento individualizzato alle persone accolte;
- j) collaborazione con la Provincia e con gli altri soggetti che gestiscono il medesimo servizio al fine di svolgere le funzioni condivise;
- k) in presenza di posti liberi, attivazione dei nuovi inserimenti entro 14 giorni dalla richiesta, salvo diverse valutazioni da parte dei servizi.

2. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento delle

Comunità, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

3. Il Soggetto Gestore addebita all'ente pubblico territorialmente competente l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera in Comunità definita in euro 95,00.

SEZIONE II

ABITARE ACCOMPAGNATO PER ADULTI

Art. 8

Fabbisogno e strutture per gli interventi di Abitare accompagnato

1. Il fabbisogno complessivo degli interventi di **Abitare accompagnato ad alta protezione** è di 105 posti presso alloggi in disponibilità fino a un massimo di due Soggetti Gestori, con capienza massima di 8 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione.

2. Il fabbisogno complessivo degli interventi di **Abitare accompagnato a bassa protezione** si colloca tra i 30 e i 35 posti presso alloggi in disponibilità di un unico Soggetto Gestore, con capienza massima di 8 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione.

3. Con riferimento all'**Housing temporaneo**, la struttura in disponibilità della Provincia, sita in via Lavisotto (p. ed. 4913 C.C. Trento), è suddivisa in 4 alloggi, con capienza massima di 4 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione, per un totale di 15 posti e in due alloggi, con capienza massima di 2 posti per ciascun alloggio per totale di 4 posti da adibire ad housing temporaneo per persone senza dimora in dimissione protetta. Tale Servizio sarà gestito da un Soggetto Gestore a partire dal 2023 nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla Provincia, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel Programma Operativo approvato in data 09.12.2021 con Decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, nonché nell'Avviso 1/2022 PNRR del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

4. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 ciascun Soggetto Gestore mette a disposizione idonee strutture in possesso dei requisiti di edilizia abitativa.

Art. 9

Definizione e finalità degli interventi di Abitare accompagnato

1. Gli interventi di Abitare accompagnato sono interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.
2. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. L'accoglienza avviene tramite un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.
4. Il percorso di Abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.

Art. 10

Destinatari degli interventi di Abitare accompagnato

1. Persone adulte di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell'autonomia personale;
 - b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l'autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
 - c) persone che necessitano di protezione sociale;
 - d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.
2. In un'ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Provincia.

3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Provincia, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni. Resta ferma la possibilità di svolgere accoglienza in forma privatistica con personale e spazi aggiuntivi eventualmente presenti.

Art. 11

Modalità e tempi di attivazione e di dimissione degli interventi di Abitare accompagnato

1. L'accesso avviene su proposta del Servizio sociale in seguito a un processo di valutazione e condivisione che vede la partecipazione attiva dell'utente e del Soggetto Gestore che accompagnerà le persone nel percorso all'autonomia, nonché della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. In alcune situazioni di urgenza o in presenza di problematiche specifiche l'accesso al servizio può aver luogo in forma diretta.
3. Per ciascuna persona accolta l'equipe definisce un progetto di accoglienza e ne condivide i contenuti con il Servizio sociale competente e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il Soggetto Gestore predispone le relazioni periodiche di verifica. Il progetto di accoglienza individua le finalità, gli interventi e gli impegni richiesti alla persona accolta all'interno del progetto.

Art. 12

Fasi dell'accoglienza negli interventi di Abitare accompagnato

1. Il progetto di accoglienza relativo agli interventi di Abitare accompagnato, comprensivo delle sottotipologie previste all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), avviene secondo le medesime fasi previste per il servizio di Comunità indicate all'art. 6.

Art. 13

Altri obblighi di servizio pubblico da assicurare per gli interventi di Abitare accompagnato

1. In riferimento alla gestione di interventi di Abitare accompagnato i Soggetti Gestori dovranno assolvere i seguenti ulteriori obblighi minimi:
 - a) presenza operatori professionali con orari flessibili compatibilmente con la presenza dei beneficiari e con le attività svolte; il presidio, differenziato per le sottotipologie, è il seguente:
 - 1) **Abitare accompagnato ad alta protezione**, incluso l'intervento di **Housing temporaneo**: almeno 4,5 ore settimanali per ciascun appartamento;

- 2) **Abitare accompagnato a bassa protezione:** almeno 2 ore settimanali per ciascun appartamento;
- b) possibilità di contattare un operatore professionale per 7 giorni alla settimana;
 - c) monitorare, con cadenza almeno settimanale, ogni unità abitativa;
 - d) funzione di coordinamento almeno pari al 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza;
 - e) accoglienza della persona e realizzazione di quanto previsto dal progetto di accoglienza;
 - f) orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
 - g) attività di sostegno e accompagnamento individualizzato alle persone accolte;
 - h) collaborazione con la Provincia e con gli altri soggetti che gestiscono il medesimo servizio per l'esercizio delle funzioni comuni;
 - i) l'effettuazione dei nuovi inserimenti entro il 14 giorni dall'ultima dimissione, salvo eccezioni debitamente motivate e comunicate alla Provincia.
 - j) per i servizi di Housing temporaneo in dimissioni protette, in aggiunta agli obblighi di servizio previsti per gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, sono richiesti interventi integrativi di cura e assistenza calibrati alle condizioni delle persone accolte, in rete con i servizi territoriali domiciliari nel rispetto della Scheda Leps denominata *“Dimissioni protette per persone che non dispongono di un'abitazione”*.
 - k) per i servizi di Housing temporaneo, considerato il finanziamento PNRR, è richiesto al Soggetto Gestore di apporre su ogni comunicazione e documento anche progettuale i loghi sottoriportati, rendendoli visibili anche nei siti istituzionali e presso la sede di servizi tramite idonea cartellonistica. E' richiesto inoltre di inserire la seguente dicitura *“finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU”*.



2. Il Soggetto Gestore con il maggior numero di posti nell'ambito degli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione, realizza anche un'attività di sportello rivolto al target di riferimento di questo Bando, con una funzione complementare di sostegno all'autonomia, di orientamento e segretariato sociale per l'accesso ai servizi e alla casa (riferimento: scheda 6.1 del Catalogo).

3. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento degli interventi di Abitare accompagnato, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili,

alle procedure previste dall'art. 32, comma 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

4. Il Soggetto Gestore addebita all'ente pubblico territorialmente competente l'eventuale accoglienza di utenti provenienti da fuori Provincia, per periodi di permanenza oltre i 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento. In tal caso si applica una retta giornaliera definita in euro 25,00 per gli interventi di Abitare accompagnato ad alta protezione e Housing temporaneo e in euro 10,00 per gli interventi di Abitare accompagnato a bassa protezione.

SEZIONE III DISCIPLINA COMUNE

Art. 14

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Comunità e interventi di Abitare accompagnato i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
- b) disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, o in virtù di altro valido titolo giuridico indicato in domanda, di una o più struttura/e idonea/e, ad eccezione dell'intervento di Housing temporaneo;
- c) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento (recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale") approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, oppure dell'accreditamento temporaneo per le medesime aggregazioni funzionali (purché la domanda per la messa a regime sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021), nonché dei requisiti di esperienza come da tabella sottostante:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE			
	INTERVENTI	TIPOLOGIA ACCREDITAMENTO	ESPERIENZA SPECIFICA
a)	Comunità di accoglienza per adulti	Area età adulta/Ambito residenziale	Aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, entro i 10 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte di servizi residenziali di accoglienza o di abitare

b)	Abitare accompagnato adulti		accompagnato.
----	-----------------------------------	--	---------------

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo per la gestione di Comunità e di interventi di Abitare accompagnato:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 14;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 14. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 14.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'art. 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 16

Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso tra il giorno _____ 2022 e il giorno _____ 2022, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI E/O DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO ADULTI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 29. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente bando.

3. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 29:

- a) dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 15, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 7 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come indicato nell’Allegato 4.1 al presente Bando.

Art. 17

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento

amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 16;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 16;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 14.

3. La Provincia, sentito il soggetto proponente, si riserva la possibilità di riquilibrare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, qualora risulti evidente un inquadramento incoerente in riferimento al progetto e all'esperienza pregressa ivi indicati. La domanda sarà rigettata nel caso in cui il soggetto proponente non condivida la nuova qualificazione.

Art. 18

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a dieci giorni prima del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, indicando in oggetto: "Quesito Bando per contributo a copertura delle spese relative alla gestione di Comunità di accoglienza per adulti e Abitare accompagnato adulti". Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 29.

Art. 19

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è la dirigente del Servizio Politiche sociali, che rappresenta pertanto la Provincia: si intendono posti a carico del responsabile del procedimento, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

Art. 20 Procedimento

1. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e/o inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 17.

2. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno due giorni, il luogo, la data e l'ora in cui, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni.

4. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

5. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, le graduatorie, come indicato all'art. 21, che vanno comunicate ai soggetti proponenti che avranno ottenuto il punteggio più alto e pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 29.

6. I soggetti proponenti che otterranno il punteggio più alto dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

7. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di uno o più diversi assegnatari attingendo nell'ordine di graduatoria.

8. Ricevuta la documentazione dal concorrente e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

9. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 9, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 22, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendole preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

10. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 9, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 22, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

Art. 21

Valutazione dei progetti, approvazione delle graduatorie

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri, sub criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 4.1 al presente Bando.

2. Le graduatorie finali corrispondono a ciascuna tipologia di intervento oggetto del presente Bando (Comunità e Abitare accompagnato), tenuto conto delle disponibilità indicate al momento della domanda di partecipazione alla presente procedura in relazione alle tipologie di servizi, e conterranno i soggetti primi assegnatari del contributo e altri soggetti idonei, a seconda del punteggio ottenuto.

3. La graduatoria finale relativa all'Abitare accompagnato è suddivisa in tre sotto-elenchi, corrispondenti alle relative sottotipologie indicate all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) (Sezione II), in relazione alle disponibilità indicate al momento della domanda di partecipazione alla presente procedura, che conterranno i soggetti primi assegnatari del contributo e altri soggetti idonei, a seconda del punteggio ottenuto.

4. Con i soggetti assegnatari del contributo sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 22.

5. Nel caso in cui le domande presentate dai soggetti assegnatari non coprano il fabbisogno di posti individuato agli artt. 2 e 8, nonché in caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di

ulteriori Comunità o interventi di Abitare accompagnato, oppure in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento delle graduatorie. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini delle Sezioni I e/o II per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 22 **Convenzione**

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 24, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 4.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del Soggetto Gestore assegnatario del contributo eventualmente declinando e implementando quanto previsto alle Sezioni I e II del presente Bando, nonché dall'art. 23;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

2. Le Convenzioni possono essere soggette a revisione, secondo quanto previsto dall'Allegato 4.2 al presente bando.

Art. 23 **Obblighi comuni alle Comunità e agli interventi di Abitare accompagnato**

1. I Soggetti Gestori dei servizi di Comunità e di Abitare accompagnato assicurano la partecipazione al gruppo provinciale di coordinamento per l'elaborazione e la progressiva adozione di modalità condivise relativa alle funzioni individuate nelle "Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte rientranti nell'aggregazione funzionale (area adulta - ambito residenziale)" approvate contestualmente al presente Bando.

2. I Soggetti Gestori delle Comunità e degli interventi di Abitare accompagnato inoltre:

- a) assicurano la presenza e l'aggiornamento quotidiano della documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy (registro degli ospiti, quaderno consegne, documentazione dei beneficiari, etc);
- b) possono avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di adeguata formazione;
- c) stipulano una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
- d) pubblicano sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

3. Il Soggetto Gestore, di concerto con il Servizio sociale competente, stabilisce se applicare agli utenti una percentuale di compartecipazione alle spese relative all'accoglienza, eventualmente quantificandola in relazione alla capacità economica dell'utente e comunque nel limite massimo del 50% della spesa relativa al singolo progetto di accoglienza.

4. Il Soggetto Gestore è tenuto a sviluppare occasioni di collaborazione e apertura all'interno del territorio ove sono ubicate la Comunità e i progetti di Abitare accompagnato, al fine di favorire reti di prossimità e cittadinanza attiva e la conoscenza e la visibilità sociale positiva dei servizi all'interno del contesto di riferimento.

5. Il Soggetto Gestore può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Provincia, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione.

Art. 24

Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Comunità e degli interventi di Abitare accompagnato sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.
2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie di cui alle Sezioni I e II, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.
3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione delle Comunità, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 9.440.000,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto di Comunità è pari ad: Euro 24.000,00 fino a 16 posti, Euro 22.000,00 per ulteriori posti fino a 25, Euro 20.000,00 per i posti oltre i 25.
4. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione degli interventi di Abitare accompagnato, escluso la sottotipologia di Housing temporaneo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 2.152.500,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per l'intervento di Abitare accompagnato ad alta protezione è pari ad Euro 3.500,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto per l'intervento di Abitare accompagnato a bassa protezione è pari ad Euro 1.800,00.
5. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione degli interventi di Housing temporaneo, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 350.000,00. L'importo annuo di contributo per ciascun posto è pari ad Euro 3.500,00 per i 15 posti di Housing temporaneo e di Euro 4.375,00 per i 4 posti di Housing temporaneo in dimissione protetta, parametrati al periodo di effettiva accoglienza. Tale intervento di Housing temporaneo risulta finanziato con una quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla linea di investimento 1.3.1 "Povertà estrema. Housing temporaneo" missione 5 componente 2, per un importo pari ad Euro 210.000,00 per il periodo dal 2023 al 2025 (Euro 70.000,00 ad annualità). Ad integrazione di tale finanziamento concorre la Provincia con una quota pari ad Euro 140.000,00, riferita agli anni 2026 e 2027.
6. Per l'attività di cui all'art. 13, comma 2 viene riconosciuto un importo massimo pari ad Euro 150.000,00 per il periodo di cui al comma 1 (Euro 30.000,00 annui) per la copertura dei costi complessivi relativi al servizio.
7. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
8. Nel corso della durata del finanziamento, su iniziativa della Provincia, gli interventi potranno essere oggetto di revisione per la realizzazione di attività e iniziative pertinenti alla finalità degli interventi finanziati o in caso di eventi straordinari o non previsti che

comportano la necessità di una ridefinizione complessiva degli stessi. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento sarà autorizzato con successivo provvedimento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 25

Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Relativamente alla Comunità, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A1) Spese direttamente imputabili al servizio:

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per vitto;
- d) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- e) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, personali dell'utente, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

B1) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

C1) Spese generali

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A1).

2. Relativamente all'Abitare accompagnato, sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A2) spese direttamente imputabili al servizio:

- a) spesa per personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio: personale educativo, addetto alla cucina e alle pulizie, di coordinamento e altre figure professionali a supporto dell'utenza;
- b) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale, degli eventuali giovani in servizio civile e dei volontari;
- c) spese per pulizie: è ammesso il costo per i materiali di pulizia e per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- d) altre spese per attività di assistenza: raggruppa i costi non direttamente riferibili alle sopra menzionate voci (es. spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, personali dell'utente, spese per la gestione dell'automezzo, ecc.).

B2) Spese per l'immobile in cui si svolge il servizio:

Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento.

C2) Spese generali

A titolo esemplificativo, costi del personale di direzione e amministrativo, per la sede amministrativa se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per giovani in servizio civile e per i volontari. E' riconosciuto un importo massimo annuo nel limite del 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A2).

3. Il contributo annuo effettivo sia per le Comunità che per l'Abitare Accompagnato è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

4. Eventuali quote di spese eccedenti i limiti fissati ai commi 1 e 2 , dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al servizio diverse da quelle derivanti da rette per l'inserimento in Comunità o in Abitare accompagnato con residenza fuori provincia e diverse da quelle derivanti dall'eventuale compartecipazione da parte dell'utenza, che invece concorrono esclusivamente al finanziamento delle spese sostenute e ammesse.

Art. 26

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 24.

2. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, riferite al corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

3. Per gli interventi di finanziamento dell'Housing temporaneo, la domanda di liquidazione di cui alla lettera e) del precedente comma 2, va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. Alla domanda di liquidazione di contributo per i periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 25 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta.

5. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 2 lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 4 e riferito all'intero periodo di attività, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.. Nel caso in cui il medesimo Soggetto Gestore gestisca sia Comunità sia interventi di Abitare accompagnato, è possibile la compensazione, fino ad un massimo del 20% dell'importo totale dei contributi annui concessi, tra quanto previsto per la Comunità, gli interventi di Abitare accompagnato e per l'eventuale Sportello.

6. Il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui al precedenti commi, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sulla pagina web indicata all'art. 29.

8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. n. 9/2000, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 25 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione.

11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo assegnato, l'importo del contributo medesimo rimane invariato; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 27

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 28

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 29

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Allegato 4.1

MODALITÀ, CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI CON RELATIVA PONDERAZIONE

(BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI E DI INTERVENTI DI ABITARE ACCOMPAGNATO ADULTI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13)

1. Il soggetto proponente presenta una proposta per ogni tipologia o sotto-tipologia con la descrizione delle iniziative e delle attività che intende realizzare. Il Progetto va articolato in più paragrafi corrispondenti ai criteri di valutazione:

- A. ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE
- B. PROGETTO DI SERVIZIO
- C. MODELLO DI SERVIZIO E METODOLOGIA
- D. SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALITÀ
- E. COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE
- F. TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
- G. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEL SOGGETTO

2. Il testo deve avere la lunghezza di non oltre 30 facciate in formato A4, le parti in esubero rimarranno escluse da qualsiasi valutazione, come pure eventuali documenti allegati.

3. La Commissione attribuirà alla proposta progettuale un punteggio fino a 100 punti sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito riportati.

4. Il punteggio relativo alle voci di cui alle lettere A1, A2 e G1 è assegnato su base tabellare, in relazione all'entità del criterio indicato dal proponente.

5. Per le rimanenti voci, il punteggio discrezionale equivale alla somma dei punti parziali attribuiti a ciascuna voce. **La Commissione attribuirà il punteggio** tenuto conto della qualità dei contenuti delle proposte e, in particolar modo, **valutando:**

- 1. **il grado di completezza e sviluppo, precisione, approfondimento;**
- 2. **il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicati dal proponente;**
- 3. **l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni;**
- 4. **la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte.**

6. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione, come di seguito specificato.

7. Entro il totale del punteggio attribuito a ciascun parametro di valutazione, ogni commissario attribuisce a ciascuna voce un punteggio espresso con un numero intero e/o con un mezzo punto (0,5). Esempio: se la voce oggetto di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 3 punti ciascun componente della Commissione, tenuto conto dei criteri indicati al precedente punto 5, attribuisce un punteggio in numeri interi o mezzo punto pari a 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 o 3, in base al grado complessivo di rispondenza, completezza, coerenza, efficacia, e fattibilità della proposta. Il punteggio è poi attribuito a ciascuna voce calcolando la media tra i punteggi attribuiti da ciascun commissario, indicando solo il primo decimale. La Commissione conclude la valutazione attribuendo a ciascuna delle proposte ritenuta idonea il punteggio ottenuto.

8. Nel caso di parità di punteggio, ha priorità il progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio B e, in subordine, nel criterio C. Qualora anche in questo secondo caso il punteggio risulti pari, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato nel criterio F.

A	ESPERIENZA MATURATA DAL PROPONENTE	Punteggio totale: 15
A1 (Tab)	<u>Esperienza maturata dal soggetto proponente</u> Si valuta l'esperienza del soggetto proponente in base agli anni continuativi di gestione effettuata nell'ambito di progetti/servizi socio-assistenziali residenziali afferenti all'Area Età adulta, eccedenti ai requisiti di partecipazione. (1 punto per ciascun anno documentabile di esperienza lavorativa continuativa fino ad un massimo di 7 punti)	7
A2 (Tab)	<u>Partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento nell'ambito dell'accoglienza residenziale afferenti all'Età adulta</u> Si valuta la partecipazione del soggetto proponente a tavoli interistituzionali e di coordinamento pertinenti all'ambito di partecipazione nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda. (0,5 punti per ciascun anno documentabile di partecipazione fino ad un massimo di 4 punti)	4
A3 (Disc)	<u>Coerenza tra l'attività statutaria del soggetto proponente relativamente a finalità e ambito del contributo</u> Si valuta il livello di coerenza tra la mission dell'ente proponente e l'ambito di intervento oggetto di contributo, valorizzando anche il potenziale di attivazione rispetto alla base associativa e alla mobilitazione di volontari.	4

B	PROGETTO DI SERVIZIO	Punteggio totale: 21
B.1 (Disc)	<u>Fase di primo inserimento</u> È valutata la fase di prima accoglienza in Comunità o negli interventi di Abitare accompagnato. Il punteggio è attribuito con riferimento alle modalità adottate nella conoscenza e per l'instaurazione della relazione di aiuto.	7
B.2 (Disc)	<u>Progetto di accoglienza</u> È valutata la capacità di personalizzare il percorso di accoglienza dei beneficiari, sulla base del progetto individualizzato e la varietà e completezza del piano di attività proposte.	7
B.3 (Disc)	<u>Conclusione progetto di accoglienza</u> Tenuto conto delle finalità di ciascun progetto di accoglienza, è valutata la modalità di gestione della fase di conclusione del progetto, con l'individuazione degli esiti dei cambiamenti prodotti. Il punteggio è assegnato anche in funzione della capacità di orientare efficacemente i beneficiari ai servizi e al conseguimento di condizioni di autonomia economica e alloggiativa.	7

C	MODELLO DI SERVIZIO E METODOLOGIA	Punteggio totale: 23
C1 (Disc)	<u>Modello organizzativo e di gestione</u> Sarà valutata l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa con riferimento alla specificazione delle finalità e obiettivi specifici, ai ruoli attribuiti e all'articolazione coerente del piano delle attività.	7
C2 (Disc)	<u>Metodi per la gestione dell'urgenza, di situazioni di scompenso psico-socio relazionale, di dipendenza da alcol o da sostanze, comportamenti di illegalità</u>	4

	È valutato l'approccio del soggetto proponente nella gestione delle situazioni indicate, con particolare riferimento agli interventi e alle strategie organizzative adottate.	
C3 (Disc)	<u>Coinvolgimento attivo dei destinatari</u> Sono valutate le modalità di coinvolgimento dei destinatari nella programmazione e gestione delle attività.	7
C4 (Disc)	<u>Lavoro di rete con i Servizi</u> Viene valutata la completezza del progetto con riferimento al lavoro interprofessionale, nella relazione con gli altri servizi coinvolti.	5

D	SISTEMA DI VALUTAZIONE E QUALITÀ	Punteggio totale: 5
D.1 (Disc)	<u>Modalità per rilevare l'efficacia e l'efficienza degli interventi messi in atto</u> Sarà considerato l'utilizzo di strumenti e modalità idonei alla valutazione degli interventi e alla rilevazione degli esiti dei percorsi, assicurando anche funzioni di monitoraggio e rendicontazione.	5

E	COINVOLGIMENTO VOLONTARI E INCLUSIONE SOCIALE	Punteggio totale: 18
E.1 (Disc)	<u>Coinvolgimento volontari e inclusione sociale</u> Il proponente descrive le modalità di collaborazione con volontari e cittadini del territorio, al fine di favorire la solidarietà e l'inclusione. E' inoltre valorizzato il piano per il reperimento, la formazione e la valorizzazione dei volontari all'interno dell'attività del servizio.	8
E.2 (Disc)	<u>Partenariato esteso con la comunità territoriale</u> Il proponente descrive le modalità di coinvolgimento e collaborazione con la comunità territoriale.	10

F	TUTELA, BENESSERE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	Punteggio totale: 15
F1 (Disc)	<u>Piano per la formazione, la supervisione e aggiornamento professionale</u> Il proponente descrive il progetto di formazione / aggiornamento e supervisione professionale del personale, facendo particolare riferimento ai contenuti, ai temi, alle criticità dell'attività connesse alla tipologia di servizio e target dei beneficiari e alla coerenza con i bisogni formativi e di qualificazione del personale.	15

G	CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITÀ DEL SOGGETTO	Punteggio totale: 3
G.1 (Tab)	<ul style="list-style-type: none"> ● Possesso della certificazione Family Audit (1 punto) ● Possesso di altra/e certificazione/i di qualità dei servizi (1 punto) ● Adesione a Distretti per l'economia Solidale (1 punto) 	3

Allegato 4.2

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER ADULTI E PER ABITARE ACCOMPAGNATO ADULTI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale
in _____ – C.F. e P. IVA _____,
rappresentata da _____, in qualità di
legale rappresentante della _____, di seguito indicato
come Soggetto Gestore.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI _____,

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nata/nato a _____, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale
in _____ – C.F. e P. IVA _____,
rappresentata da _____, nato/a a
_____ il _____, in qualità di legale
rappresentante della _____, di seguito indicato come
Soggetto Gestore.

Art. __

Oggetto e finalità del Servizio _____

Art. __

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il _____.

Art. __
Destinatari

Art. __
Numero di posti

Art. __
Obblighi in capo al Soggetto Gestore

Art. __
Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. __
Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
 - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. __

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. __

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. __

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e ogni altro obbligo ivi previsto.

Art. __

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro _____
In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 25 e 26 del Bando.

Art. __

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. __

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 28, commi 1 e 2 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. __

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, dell'esito delle misure del PNRR o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. __

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. __

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.

2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Schema pianificazione affidamenti

Denominazione Servizio/intervento

COMUNITA' RESIDENZIALI E ABITARE ACCOMPAGNATO ADULTI

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

L'oggetto della procedura riguarda i servizi afferenti all'Area Adulti e all'aggregazione funzionale residenziale, con riferimento alle tipologie di servizi "Comunità di accoglienza pe adulti" e "Abitare accompagnato" per la parte di competenza provinciale.

Tali servizi costituiscono delle opportunità di sostegno a persone adulte in condizione di vulnerabilità socio-economica e lavorativa determinata da differenti condizioni di bisogno, offrendo contesti di accoglienza e accompagnamento all'autonomia mirati e modulati in base ai bisogni che vanno dall'accoglienza comunitaria (comunità di accoglienza) al sostegno a percorsi di crescente autonomia (abitare accompagnato).

Nel contesto trentino sono presenti alcune Comunità di accoglienza per adulti che si differenziano per target, localizzazione e condizione di bisogno prevalente, con modalità di intervento caratterizzate da esperienze consolidate di erogazione dei servizi. La rete dei servizi di "Abitare accompagnato" per adulti risulta maggiormente diffusa, in termini di numerosità, distribuzione territoriale e differenziazione funzionale. In un'ottica di filiera e di sostegno al percorso di autonomia delle persone le due tipologie di intervento esprimono una naturale convergenza, che si intende quindi sviluppare nel medesimo procedimento di affidamento e finanziamento, individuando idonee forme di raccordo.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

CONSISTENTE

Motivazione risposta

Il fabbisogno da parte dell'Ente pubblico risulta consistente, in quanto comprensivo del livello provinciale.

2 - Condizione di bisogno

GENERICA E DIFFUSA

Motivazione risposta

La condizione di bisogno riferita ai beneficiari delle Comunità di accoglienza per adulti e degli interventi di Abitare accompagnato, presenta elementi ricorrenti e omogenei che rimandano all'esigenza di promuovere in loro favore contesti e funzioni di sostegno e accompagnamento verso l'autonomia.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

Gli interventi mirano al soddisfacimento di bisogni di tutela e sostegno di particolare rilevanza.

4 - Risorse umane impiegate: professionale e/o presenza

MIX PROFESSIONALE E VOLONTARIATO con FUNZIONI DISTINTIVE

Motivazione risposta

Tenuto conto della finalità generale dei servizi, orientanti all'inclusione e all'autonomia delle persone, il coinvolgimento di volontari e della cittadinanza a sostegno dei percorsi, è auspicato.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

PREVALENZA DIMENSIONE LOCALE

Motivazione risposta

RISPOSTA MISTA

Per quanto riguarda il servizio "Comunità di accoglienza per adulti", che prevede una presa in carico di tipo residenziale a fronte di condizioni di supporto di una particolare entità, prevale la centralizzazione di tali servizi in alcuni contesti, per una migliore finalizzazione del percorso di supporto.

Diversamente, per gli interventi di "Abitare accompagnato per adulti" la dimensione locale costituisce contesto privilegiato per lo sviluppo dei percorsi.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarietà delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

La Provincia non dispone di immobili da adibire ai servizi di cui al presente procedimento, ad eccezione dell'immobile da destinare all'intervento di Housing temporaneo.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità di sviluppo comunitario, pur rilevante, è da considerarsi indiretta.

8 - Servizio complessivo reso attraverso azioni e progetti svolti da più soggetti in rete

Sì

Motivazione risposta

Per un positivo perseguimento delle finalità generali degli interventi, tenuto conto del carattere multiforme della condizione di bisogno dei beneficiari, si evidenzia l'opportunità di perseguire, all'interno del medesimo progetto generale, il concorso di più soggetti e interventi a supporto.

9 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione

L'auto-determinazione dei beneficiari e il livello di adesione agli interventi proposti costituisce una condizione necessaria per l'avvio e per lo sviluppo degli interventi.

10 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

Con riferimento alle modalità di erogazione del servizio, il livello di personalizzazione può considerarsi basso, andando a configurarsi nel caso delle Comunità in forme di accoglienza comunitaria e nel caso degli interventi di "Abitare accompagnato" in quote di accompagnamento mirato ai progetti di abitare.

11 - Isolabilità della prestazione (le prestazioni oggetto del servizio sono facilmente identificabili e definite)

ALTA

Motivazione risposta

L'isolabilità della prestazione risulta elevata e rappresentata dal progetto individuale di intervento.

12 - Livello di ricettività

Predeterminata e adeguata al bisogno

Motivazione risposta

La domanda dei servizi risulta variabile, tenuto conto anche delle condizioni e del livello di adesione dei beneficiari agli interventi. Pur in un quadro di flessibilità è in ogni caso possibile definire un livello di ricettività fisso, sia in riferimento alle Comunità che agli interventi di "Abitare accompagnato", considerato anche la temporaneità e la rotazione dei percorsi.

13 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' TRADIZIONALE DA INNOVARE e/o SPERIMENTALE O INNOVATIVA

Motivazione risposta

L'ambito dell'abitare sociale, nelle sue diverse forme e nella sua rilevanza, presenta spazi di sperimentazione da perseguire.

14 - Apporto del territorio nelle diverse articolazioni ed espressioni nella gestione e sviluppo del progetto/servizio di WG

RILEVANTE E NECESSARIO

Motivazione risposta

L'apporto del territorio nelle sue diverse articolazioni incide positivamente sulla portata degli interventi.

15 - Presenza competitor

NO O MOLTO LIMITATA

Motivazione

Non è presente un "mercato" riferito ai servizi oggetto della procedura. I soggetti del terzo settore attivi nell'ambito presentano per lo più una prolungata esperienza di gestione e di collaborazione nei territori.

16 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

I soggetti gestori sviluppano forme di accoglienza e accompagnamento aderenti alla propria mission.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

17 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

LIMITATO (presenza bisogni scoperti)

Motivazione risposta

L'evoluzione dei bisogni rende la condizione di bisogno del target di riferimento in continua evoluzione, evidenziando la necessità di adeguamenti e revisioni per una maggiore rispondenza.

18 - Livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico vs servizio

NON PREVALENTE/NON ESCLUSIVO

Motivazione risposta

La funzione pubblica promuove la programmazione generale, valorizzando la relazione con gli enti del terzo settore a vario titolo coinvolti nel sistema.

19 - Livello program.: possibilità di indiv. con precisione fabbisogni, risorse e modalità efficaci risposta

LIMITATO/DA INTEGRARE

Motivazione risposta

L'individuazione di fabbisogni, risorse e modalità di risposta è una funzione che vede coinvolto l'ente pubblico

unitamente agli enti del terzo settore.

20 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari nella programmazione e gestione dei servizi

MEDIO - ALTO

Motivazione risposta

vd. risposta item 9

21 - Modello prevalente di servizio

PER PROGETTO COMPLESSIVO

Motivazione risposta

Il modello prevalente di servizio si esprime in termini complessivi, includendo differenti azioni e interventi funzionali all'obiettivo di benessere e autonomia individuato per ciascun beneficiario. La dimensione comunitaria delle prestazioni, rese a favore del gruppo di "ospiti" risulta un elemento caratterizzante in particolare il servizio di "Comunità di accoglienza per adulti".

22 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Per un efficace perseguimento degli obiettivi, ai servizi afferenti alla presente procedura è richiesto un grado di flessibilità e modularità nelle forme di intervento, al fine di corrispondere anche ad esigenze non previste.

23 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

DA INTEGRARE CON RISORSE ESTERNE

Motivazione risposta

Le risorse pubbliche possono essere integrate da altre forme di sostegno privato e da altre risorse esterne, finalizzate al miglioramento delle azioni complessive o all'aumento del servizio.

24 - Modello Rapporto EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il ruolo degli enti del terzo settore risulta centrale, quali soggetti collaborante in maniera sussidiaria con l'ente pubblico.

	Contributo	Coprogettazione	Retta voucher	Appalto	Concessione
Totale per tipologia	8	8	3	0	4

Motivazione della scelta

Vista la natura sperimentale della applicazione delle linee guida A, una volta effettuata la scelta, si richiede di riportare le motivazioni che hanno guidato la scelta della procedura

I due strumenti di affidamento e finanziamento che hanno ottenuto le frequenze maggiori sono il "contributo" e la "co-progettazione".

Si ritiene che la rilevante variabilità di target, localizzazioni e tipologie di intervento riconducibili alle due tipologie oggetto della presente procedura non renda agevole ed efficace il ricorso ad un percorso di co-progettazione, in quanto troppo generale.

Si predilige quindi lo strumento del contributo, definendo nel Bando le possibili specificità di progettazione, evidenziando in ogni caso tra i progetti le finalità convergenti e le necessarie connessioni.
